La Rinascente, Accordo fusione per incorporazione Colmark, 21/05/1999

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 maggio 1999, a Milano, si sono incontrati;

- le società SMAFIN S.r.l., COLMARK S.p.A., la RINASCENTE S.p.A., BERNARDI S.r.l.;

- le segreterie Nazionali, Regionali i Provinciali della Filcams, Fisascat e Uiltucs, alla presenza delle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie delle unità operativi della COLMARK S.p.A. e della BERNARDI S.r.l.

L'incontro ha avuto come oggetto la prosecuzione dell'esame congiunto. ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge 428/90 già avviate nel precedente incontro del 28 aprile relativamente ai trasferimenti di azienda programmati ; con effetto dal 1° giugno 1999 a seguito di:

1. fusione per incorporazione in la RINASCENTE S.p.A. della COLMARK S.p.A. con effetto dal 1 giugno 1999 nonché l'affitto da La Rinascente S.p.A. a la SMAFIN S.r.l. dell'Azienda incorporanda, con effetti contestuali dalla stessa data del 1 giugno 1999

2. affitto da BERNARDI S.r.l. a SMAFIN S.r.l. dell'azienda di proprietà della BERNARDI S.r.l. con effetto dal 1 giugno 1999.

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art.47 comma 1 della legge 428/90, le società COLMARK S.p.A.. BERNARDI S.r.l., la RINASCENTE SPA e SMAFIN SRL hanno dato comunicazione dei citati trasferimenti d'azienda;

la fusione per incorporazione in la RINASCENTE S.p.A. della COLMARK S.p.A., nonché l' affitto con effetti contestuali da La Rinascente S.p.A. a la SMAFIN S.r.l. dell'azienda incorporanda costituiscono ipotesi di trasferimento d'azienda;

l'affitto da BERNARDI S.r.l. a SMAFIN S.r.l. dell'azienda di proprietà della BERNARDI S.r.l. costituisce ipotesi di trasferimento d'azienda;

TUTTO CIO' PREMESSO

a decorrere dalla data dei programmati trasferimenti d'azienda — per effetto della preventiva incorporazione della COLMARK S.p.A. in La RINASCENTE S.p.A. e dell'affitto d'azienda, con effetti contestuali, da La RINASCENTE S.p.A. a la SMAFIN S.r.l. dell'azienda previamente incorporata — ai sensi dell'art. 2112 c.c. i dipendenti che a tale data risulteranno in forza alla COLMARK S.p.A. passeranno alle dipendenze della Società SMAFIN S.r.l. senza alcuna interruzione dei rispettivi rapporti di lavoro, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano.

Inoltre, a decorrere dalla data del programmato trasferimento d'azienda, per effetto del contratto di affitto d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 cc. i dipendenti che a tale data

risulteranno in forza alla BERNARDI S.r.l. passeranno alle dipendenze della Società SMAFIN S.r.l. senza alcuna interruzione dei rispettivi rapporti di lavoro, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano.

In ragione della continuità dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c., per i lavoratori dipendenti dalla società COLMARK S.p.A. alla data dei trasferimenti (a seguito della stipula del citato atto pubblico di fusione per incorporazione e della concessione in affitto di azienda con effetti contestuali) e per i lavoratori dipendenti della BERNARDI S.r.l. alla data del trasferimento (a seguito della stipula del citato contratto di affitto d'azienda), si produrranno i seguenti effetti:

1. le quote di TFR accantonate, i ratei di ferie e permessi individuali retribuiti, di 13a e 14a mensilità maturati e non goduti non verranno liquidati e verranno trasferiti alla Società SMAFIN SRL;

2. gli scatti di anzianità maturati verranno conservati in identica voce; l'anzianità maturata sarà utile ai fini della maturazione del prossimo scatto;

3. La società affittuaria SMAFIN S.r.l. applicherà il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi vigente.

Inoltre, coerentemente con quanto previsto dal verbale di accordo del 8.10.98, relativamente alla contrattazione integrativa aziendale applicabile dalla SMAFIN S.r.l., le parti si danno reciprocamente atto della necessità di definire un assetto contrattuale coerente con il complessivo quadro contrattuale della divisione supermercati e che lo stesso assetto dovrà essere definito in occasione della scadenza degli accordi integrativi aziendali del Gruppo Rinascente.

Pertanto, in via transitoria, fino alla scadenza dei citati accordi integrativi aziendali e, in ogni caso, fino alla definizione del nuovo assetto contrattuale, con effetti decorrenti dalla data dei programmati trasferimenti d'azienda, le parti convengono quanto segue:

a) nelle unità trasferite dalla COLMARK S.p.A. e dalla BERNARDI S.r.l., la SMAFIN S.r.l. continuerà ad applicare l'accordo integrativo aziendale della COLMARK S.p.A., con le sole seguenti modifiche:

a1) per coloro che saranno assunti successivamente alla data dei trasferimenti d'azienda — nelle unità trasferite dalla Colmark e dalla Bernardi — il premio aziendale mensile previsto dall'art. 24B dell'accordo integrativo aziendale della COLMARK S.p.A. maturerà fino alla cifra massima prevista dalla contrattazione integrativa aziendale Rinascente/SMA per il relativo livello di inquadramento; A TALE RIGUARDO le quote retributive previste dalla contrattazione integrativa Rinascente/Sma per il 4 super e 4 extra matureranno secondo le regole ed i tempi vigenti nella contrattazione Rinascente/Sma;

a2) per tutti i lavoratori della BERNARDI che alla data dei trasferimenti d'azienda non abbiano maturato integralmente il premio aziendale mensile previsto dall'art. 24B dell'accordo integrativo aziendale della COLMARK S.p.A., continuerà la maturazione dello stesso fino alla cifra massima prevista dalla contrattazione integrativa aziendale Rinascente /SMA per relativo livello di inquadramento. Per i lavoratori della Bernardi a partire dal gennaio 2001 troveranno applicazione le quote retributive relative al 4 super e 4

extra, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla contrattazione Rinascente/Sma; le anzianità maturate in BERNARDI saranno a tal fine utili secondo le predette regole.

a3) relativamente ad operazioni di investimento, la parti condividono l'opportunità di favorire piani di sviluppo commerciale e di consolidare i conseguenti piani di incremento occupazionale, tramite la realizzazione di condizioni idonee a fronteggiare la situazione concorrenziale caratterizzata da elevata competitività.
A tale proposito le Parti convengono che nelle iniziative di sviluppo realizzate dalla Smafin S.r.l. attraverso significativi ampliamenti (previo confronto tra le parti) oppure con nuove aperture nelle aree del Triveneto, il premio aziendale maturerà nella cifra massima predetta e la progressione della maturazione avverrà con la soluzione del salario d'ingresso già definita nell'accordo del 6 luglio 98 per la divisione Bricocenter, di seguito indicata:

1. tutti i neoassunti nei primi 12 mesi dell'apertura avranno un'erogazione del premio aziendale pari a:
- 50% dopo 36 mesi dall'assunzione
- 100% dopo ulteriori 12 mesi

2. tutti i neoassunti tra 13° ed il 24° mese dall'apertura avranno un'erogazione del premio aziendale pari al:
- 25% dopo 24 mesi dall'assunzione;
- 50% dopo ulteriori 12 mesi
- 100% dopo ulteriori 12 mesi

3. tutti neoassunti tra il 25° ed il 36° mese dell'apertura avranno un'erogazione del premio aziendale pari al:
- 25% dopo 12 mesi dall'assunzione
- 50% dopo ulteriori 12 mesi
- 100% dopo ulteriori 12 mesi

4. tutti i neoassunti dal 37° mese dall'apertura in poi avranno un'erogazione del premio aziendale pari al:
- 50% dopo 12 mesi dall'assunzione
- 100% dopo ulteriori 12 mesi

b) Contratti Formazione e Lavoro
per gli assunti con contratto di formazione e lavoro, in sostituzione dell'art. 10A si applicherà quanto previsto alle pagine 16 e 17 del CIA Rinascente del 10.04.96.

c) Logistica
per quanto riguarda i depositi esistenti, ivi compreso il deposito di S.Pietro in Gù (PD), sarà integralmente applicato il presente verbale dl accordo, con la sola eccezione di quanto previsto al precedente punto a2).

Per quanto riguarda la quota di salario variabile prevista dal contratto integrativo Colmark, le parti convengono che entro il 15 luglio 1999 sarà effettuata una verifica congiunta

relativamente alla bozza allegata al presente verbale (allegato A) concernente lo schema di salario variabile erogabile nel 2000, al fine di realizzare un accordo.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito a tutti gli effetti l'esame congiunto previsto dalla procedura di cui all'art. 47 della Legge 428/90 e che la stessa procedura deve intendersi definitivamente conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

SMAFIN S.r.l. FILCAMS

BERNARDI S.r.l. FISASCAT

la RINASCENTE S.p.A. UILTUCS

COLMARK S.p.A. RSA -RSU